

Antonio Coscarelli

I = Antonio Coscarelli
= IT

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017438/2022 del 01/09/2022
Firmatario: Antonio Coscarelli, VINCENZO ALOE, ANTONIETTA CHIELLINO

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi dell'art.252 del D. Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 097 DEL 01-09-2022

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO- NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA ISTANZA PRESENTATA DALLA IMPRESA (OMISSIS) (PROT. N.3975 del 12/3/2020)- E RETTIFICA DELIBERA N.87 DEL 10/6/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di settembre, alle ore 09,30., si è riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr. Vincenzo ALOE e dichiarazione di validità della seduta del Presidente, in conformità alla deliberazione n.76 del 31/3/2022, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR 30.12.2019, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con l'intervento dei componenti sigg.:

- 1- Avv.. Antonio COSCARELLI – Presidente collegato da postazione n°2;
- 2- Dott.ssa Antonietta CHIELLINO – Componente collegata da postazione n°1 c/o il componente Vincenzo Aloe,
- 3- Dott.Vincenzo ALOE -Componente e Verbalizzante collegato da postazione n°1.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 30 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo;

Che con D.P.R. del 30 dicembre 2019, è stata decretata , su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata in data 20 gennaio 2020, come da deliberazione dell'OSL n.1 del 20/01/2020;

CHE l'art.252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione;

Che con nota prot.12429 del 23/9/2020, recante *"Richiesta ex art.254, 4° comma del TUEL, di accertamento dei debiti di cui alle domande di ammissione alla massa passiva e dei debiti di bilancio e fuori bilancio segnalati dagli uffici"*, si richiedeva a tutto i responsabili dei settori di provvedere alla verifica dei debiti dell'Ente rilasciando le apposite attestazioni in conformità all'art.254, 4° comma, del TUEL, del DPR n.378/1993 e della deliberazione dell'OSL n.9 del 24/6/2020;

VISTA

La istanza di ammissione alla massa passiva, presentata dalla Impresa (OMISSIS), datata 10/03/2020, acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo, con il nr.3975 del 12/03/2020, per un credito complessivo pari ad €.241.049,38 - relativo a lavori effettuati al Comune di Belvedere Marittimo dal 2014 al 2018;

RILEVATO

Che è stata effettuata comunicazione di avvio del procedimento in conformità alla deliberazione dell'OSL n.22 del 07/10/2020, con avviso pubblico del 9 ottobre 2020, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/1990 e ssmmii.;

Che a seguito dell' istruttoria della pratica, con nota pec prot.110 del 26/04/2022, è stata effettuata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, che si riepilogano nei seguenti:

- 1) Mancanza della prescritta attestazione sul credito vantato, di cui all'art.254, 4° comma, del TUEL (Consiglio di stato, Sez. V, Decisione n.3712 del 21/6/2006; TAR Sardegna, sentenza n.241 del 3/3/2009);
- 2) Prevalenza di lavori effettuati senza copertura finanziaria, con atti convenzionali senza impegno di spesa o sulla base di ordinanze, non regolarizzate ai sensi dell'art.191, 3° comma TUEL, né riconosciute successivamente ai sensi dell'art.194 TUEL (omissis)(Cassazione Civile, Sez.II, sentenza n.21551 del 03/09/2018);
- 3) Fatturazioni effettuate anche in base ad ordinanze contingibili ed urgenti invalide (n.97/2014, n.159/2016, n.230/2017, n.50/2018) in quanto adottate al di fuori del paradigma normativo, che postula *"la sussistenza di un pericolo imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento"* (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, n.3580 del 29/05/2019; TAR Calabria -Sezione I^ n.2075/2020 del 18/12/2020);
- 4) Il credito vantato di € 241.049,38 - richiamato dal decreto ingiuntivo n.332/2019, notificato al Comune di Belvedere Marittimo in data 08 febbraio 2022, è stata oggetto di opposizione giudiziale in corso, da parte del Comune di Belvedere Marittimo, con udienza di discussione stabilita al 15 febbraio 2023 (nota pec prot.n.2987 del 21/02/2022 del legale dell'Ente), ed allo stato è privo dei requisiti della certezza, liquidità e esigibilità , condizioni necessarie per il suo inserimento nella massa passiva

del dissesto di competenza dell'OSL (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/07/2000 n.4125);

RILEVATO

Che in data 27 aprile 2022 è pervenuta una nota da parte del legale dell'Impresa (omissis), non esaminata dall'OSL in sede di adozione della deliberazione n. 87 del 10/06/2022, per mero errore materiale, che è del seguente tenore:

"Il mio assistito, mio tramite, rileva l'infondatezza delle risultanze istruttorie come comunicate allo stesso. Dispiace osservare che il credito sia ritenuto privo dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità, atteso che nell'ordinanza emessa dal Giudice (omissis), si legge espressamente che nella fattispecie la pretesa creditoria risulta certificata espressamente da dipendente pubblico e che a fronte di ciò lo stesso Giudice ha accolto l'istanza di provvisoria esecuzione. Ne discende, stante anche la notifica effettuata del decreto provvisoriamente esecutivo, che dalla lettura dello stesso emergessero senza ombra di dubbio alcuno, quei presupposti di legge fondanti la richiesta. (omissis) La Corte (CEDU) rammenta di aver fissato il principio secondo il quale il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti (omissis). Ciò premesso Vi invito alla rilettura dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del 3 maggio 2020 onde provvedere di conseguenza".

RITENUTO

Di controdedurre alle osservazioni più liquide ed assorbenti contenute nella nota pec del 27/04/2022, anche a seguito di una attenta lettura del decreto Ingiuntivo n.332/2019 del 18/07/2019 e dell'Ordinanza di parziale provvisoria esecuzione n.334/2020 del 06/05/2020,nei seguenti termini:

1) il credito vantato risulta certificato, ex art.9, comma 3-bis. Del D.L. 20/05/2008 n.185 e successive modificazioni, sulla piattaforma del MEF -Ragioneria Generale dello Stato solo parzialmente, ovvero

per l'importo di € 113.521,26 e non per l'importo complessivo richiesto con l'istanza di ammissione al passivo del dissesto del 12/03/2020, prot.3975, di € 241.049,38;

2) il Decreto ingiuntivo n.332/2019, richiamato nella nota del 27/04/2022, risulta dichiarato dal Giudice in data 3 maggio 2020 rep. n.334/2020 del 06/05/2020, solo parzialmente (per € 113.521,26) provvisoriamente esecutivo;

3) la procedura esecutiva risulta, comunque, priva di efficacia in quanto “ *dalla dichiarazione di dissesto (30/10/2019) e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione*” (art.248, 2° comma del TUEL);

4) Il principio di diritto della CEDU, richiamato dalla nota pec del 27/04/2022, riguarda le decisioni giudiziarie definitive ed esecutive, e il provvedimento, di cui al decreto ingiuntivo n.332/2019 ed all'Ordinanza di rep. 334/2020, non può ritenersi definitivo ed esecutivo per quanto nei punti precedenti precisato, a legislazione vigente;

CONSIDERATO

Che dalle osservazioni presentate, ai sensi dell'art.10 bis L.241/1990 e ssmmii,, non risultano nuovi elementi che consentano all'OSL una rivalutazione degli elementi istruttori in atti;

RITENUTO

Di dover confermare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva prot. 3975 del 12/03/2020, per l'importo complessivo richiesto di € 241.049,38 – di cui al preavviso di rigetto prot. 110 del 26/04/2022, e alla deliberazione n.87 del 10/06/2022 e contestualmente di rettificare la predetta deliberazione n.87 del 10/06/2022, limitatamente alla indicazione dell' assenza di osservazioni da parte dell'istante al preavviso di rigetto del 26/04/2022;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”* e successive modificazioni;

-il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

- la legge 7 agosto 1990 n.241 e ssmmi, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo omissis”*;

- il DPR 24 agosto 1993 n.378 e ss.mm.ii., recante *“Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”*;

La deliberazione OSL n.87 del 10/6/2022, recante *“Dissesto finanziario del Comune di Belvedere marittimo – Non ammissione alla massa passiva dell’istanza presentata dall’Impresa (OMISSIS)”* (Prot.n.3975 del 12/03/2020);

La deliberazione OSL n.76 del 31/03/2022, recante *“Dissesto finanziario del Comune di belvedere marittimo -Approvazione atti di autorganizzazione ex art.253, 3° comma TUEL, per le riunioni della Commissione Straordinaria di liquidazione , anche in videoconferenza dopo il 31/3/2022”*;

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare la premessa narrativa suesposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt.254-258 del TUEL, per le motivazioni riportate nella premessa , la istanza di ammissione presentata dalla Impresa (OMISSIS), dell’importo complessivo di € 241.049,38 , di cui all’istanza prot. 3975 del 12/03/2020;
- 3) Di rettificare la deliberazione dell’OSL n.87 del 10/06/2022, limitatamente all’errata indicazione di non presentazione di osservazioni da parte dell’istante sul preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990;

- 4) Di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse, da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
- 5) Di far notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9, comma 4, del DPR n.378/93, al legale dell' Impresa interessata alla pec indicata nella nota del 27/04/2022;
- 6) Di dare atto che, ai sensi della legge 241/1990 e ssmmii, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrente dal medesimo termine di cui sopra;
- 7) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione, è immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art.4, comma 6, del DPR n.378/1993, e sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000, all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale del Comune dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, a cura del servizio di segreteria, con oscuramento dei dati personali, a norma del Reg.2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018 e ssmmii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente, e trasmesso a cura del segretario verbalizzante alla segreteria comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Fto Avv.Antonio COSCARELLI -Presidente

Fto Dr.ssa Antonietta CHIELLINO-Componente


Fto Dr.Vincenzo ALOE-Componente verbalizzante

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal/...../....., al/...../.....

Belvedere Marittimo, lì/...../..... 2 SET. 2022



Il Responsabile del servizio di segreteria

RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniele Ponte